



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

IL CAPO DELL'ISPETTORATO

Prot. n. 630 dell'8 maggio 2014

VISTO il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'articolo 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi presso il Ministero dell'Agricoltura e Foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

VISTO il comma 1047 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che "le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 - Regolamento recante organizzazione del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che all'articolo 4 prevede il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e ne disciplina le funzioni, l'organizzazione strutturale e la ripartizione interna in Uffici centrali, Uffici territoriali e Laboratori;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale" e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli atti ed i provvedimenti con i quali l'Ispettorato è stato volta per volta individuato quale autorità competente ad irrogare le sanzioni pecuniarie previste per le violazioni amministrative commesse nel settore agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

IL CAPO DELL'ISPETTORATO

Prot. n. 630 dell'8 maggio 2014

VISTI i decreti con i quali, nel corso degli anni, i Direttori degli Uffici periferici dell'Ispettorato sono stati delegati all'emissione delle ordinanze-ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni commesse nelle materie di competenza, con i criteri ed entro i limiti volta per volta indicati nei decreti medesimi;

VISTO, da ultimo, il decreto prot. n. 15060 del 27 novembre 2008, con il quale – secondo i criteri ed entro i limiti ivi indicati – il Direttore generale *pro-tempore* della allora Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi di qualità (attualmente Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore) ha delegato i direttori degli Uffici periferici dell'Ispettorato ad emettere le ordinanze-ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni per le quali la potestà sanzionatoria è attribuita all'Ispettorato medesimo;

PRESO ATTO che, a far data dal 29 aprile 2014, la carica di Direttore generale della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore risulta vacante;

RITENUTO necessario garantire la continuità dell'azione amministrativa, ai sensi del d. lgs. n. 300/99, nelle more della nomina di un nuovo Direttore generale della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore;

RITENUTO, di conseguenza, di emanare disposizioni operative in ambito sanzionatorio, allo scopo di assicurare il normale prosieguo dell'attività istituzionale anche in tale settore di competenza;

DECRETA

Articolo 1

1. E' confermata per i Direttori degli Uffici territoriali dell'Ispettorato la delega all'emissione delle ordinanze-ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni per le quali la potestà sanzionatoria è attribuita



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

IL CAPO DELL'ISPETTORATO

Prot. n. 630 dell'8 maggio 2014

- all'Ispettorato medesimo, relativamente agli illeciti commessi nell'ambito della rispettiva circoscrizione territoriale di competenza – quale risultante dall'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto – qualora l'importo della sanzione da irrogare non sia superiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00).
2. Se per la violazione contestata risulta prevista una sanzione pecuniaria di importo compreso tra un minimo ed un massimo, ovvero una sanzione di importo proporzionale, la competenza ad emettere le ordinanze-ingiunzione di pagamento è attribuita ai Direttori degli Uffici territoriali dell'Ispettorato allorché la sanzione nell'importo massimo edittale previsto, ovvero la sanzione proporzionale scaturente dal calcolo in concreto effettuato, non sia superiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00).
 3. All'emissione delle ordinanze-ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni di cui al comma 1, allorché l'importo delle stesse sia superiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00), provvede il Direttore generale della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore.
 4. In caso di impedimento o di vacanza del Direttore generale, all'emissione delle ordinanze-ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma precedente provvede il Capo dell'Ispettorato o, su sua delega, un Dirigente dell'Ispettorato medesimo.

Articolo 2

1. All'emissione delle ordinanze-ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni in materia di prodotti a denominazione d'origine registrata (D.O.P. ed I.G.P.), ai sensi del decreto legislativo n. 297/2004 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, nonché per le violazioni in materia di denominazione d'origine dei vini, ai sensi del decreto legislativo n. 61/2010 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, provvede la Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

IL CAPO DELL'ISPettorATO

Prot. n. 630 dell'8 maggio 2014

Articolo 3

I Direttori degli Uffici territoriali dell'Ispettorato, su indicazione dell'Ufficio competente, potranno svolgere le audizioni richieste dagli interessati, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/81, anche in relazione a procedimenti amministrativi sanzionatori di cui all'articolo 1, comma 3 ed all'articolo 2 del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito predetto.

Roma, lì 8 maggio 2014

IL CAPO DELL'ISPettorATO
f.to Stefano Vaccari



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

IL CAPO DELL'ISPETTORATO

Prot. n. 630 dell'8 maggio 2014

**CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DI COMPETENZA
DEGLI UFFICI TERRITORIALI
DEL DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

- Ufficio ICQRF Nord-Ovest, con sede a Torino: Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria;
- Ufficio ICQRF Lombardia, con sede a Milano: Regione Lombardia;
- Ufficio ICQRF Nord-Est, con sede a Conegliano Veneto: Regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia;
- Ufficio ICQRF Emilia-Romagna e Marche, con sede a Bologna: Regioni Emilia-Romagna e Marche;
- Ufficio ICQRF Toscana e Umbria, con sede a Firenze: Regioni Toscana ed Umbria;
- Ufficio ICQRF Italia centrale, con sede a Roma: Regioni Lazio ed Abruzzo;
- Ufficio ICQRF Italia meridionale, con sede a Napoli: Regioni Campania e Calabria;
- Ufficio ICQRF Italia sud-est, con sede a Bari: Regioni Puglia, Molise e Basilicata;
- Ufficio ICQRF Sicilia, con sede a Palermo: Regione Sicilia;
- Ufficio ICQRF Sardegna, con sede a Cagliari: Regione Sardegna.